



Dipartimento di prevenzione

Principali caratteristiche e normative igienico sanitarie nelle costruzioni

Trieste - MIB, 15 gennaio 2013

Tecnici della Prevenzione **Claudio VANCHERI e Mauro PRIMOSSI**

Isolamento

Illuminazione e ventilazione

Superfici

Altezze

Norme

Principali leggi, norme e regolamenti con contenuti di rilevanza igienico sanitaria in materia edilizia:

Testo Unico delle Leggi Sanitarie 1265/34

Decreto Ministeriale 05 luglio 1975

Leggi Regionali

Regolamento Locale di Igiene

Regolamento Edilizio Comunale

Linee Guida ASS n.1 - DIP

Testo Unico delle Leggi Sanitarie 1265/34

Art. 89

Spetta ai regolamenti locali di igiene di indicare:

a) indicare le norme dirette ad assicurare la salubrità delle abitazioni per quanto riguarda l'ubicazione, l'orientamento, le condizioni di areazione e illuminazione, l'ampiezza delle stanze e dei cortili, la difesa dall'umidità dal suolo L'abitabilità dei piani terra, delle soffitte ecc.

b) le norme particolari da soddisfare per il permesso di abitabilità delle case nuove.

Art. 218

... nelle abitazioni non vi sia difetto di aria e luce

Testo Unico delle Leggi Sanitarie 1265/34

Art. 220

i progetti per le costruzioni di nuove case, quelli per la ricostruzione o la sopraelevazione, o per modificazioni, ... devono essere sottoposti al visto del podestà previo parere dell'ufficiale sanitario ...

Art. 221

Gli edifici ... non possono essere abitati senza autorizzazione del podestà, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato che accerti che i muri siano convenientemente prosciugati e non sussistano altre cause di insalubrità...

Art. 225

... che nell'abitazione vengano osservate le norme di igiene dettate dall'autorità sanitaria per quanto riguarda cubatura, ventilazione, illuminazione ... ed ogni altra sistemazione necessaria a tutelare la salute delle persone alloggiate.

Decreto Ministeriale 05 luglio 1975

Art. 1

Stabilisce le altezze minime da assicurare nei vani abitabili ed accessori

Art. 2

Stabilisce la dimensione minima delle stanze e la superficie minima abitabile per ogni occupante dell'alloggio

Stanza per una persona minimo mq. 9.00

Stanza per due persone minimo mq. 14.00

Soggiorno mq. 14.00

Superficie minima abitabile mq. 14.00 per persona per i primi quattro abitanti e mq. 10.00 per i successivi

Decreto Ministeriale 05 luglio 1975

Art. 3

Alloggi monostanza o monocalci

per una persona superficie minima totale non inferiore a mq. 28.00

Per due persone superficie minima totale non inferiore a mq. 38.00

Art. 5

La superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore ad $\frac{1}{8}$ della superficie del pavimento

Art. 7

Il servizio igienico dovrà essere fornito di apertura verso l'esterno per il ricambio d'aria o dotato di aspirazione meccanica. In ogni alloggio almeno un servizio igienico dovrà essere dotato di vaso, bidet, vasca o doccia e lavabo.

Leggi regionali

LEGGE REGIONALE 44/85

Art. 2

Altezza minima dei vani:

vani abitabili ml. 2.50

vani accessori ml. 2.40

Art. 3 (sostituito dall'art. 21 della L.R. 31/96)

Compensazione delle altezze

1. Per gli edifici di nuova costruzione altezza minima nei vani abitabili ml. 2.00 e altezza media ml. 2.50. Per i locali accessori altezza minima ml. 1.70 e altezza media ml. 2.40
2. Per il recupero o ristrutturazione di edifici esistenti altezza minima nei vani abitabili ml. 1.50 e altezza media ml. 2.20. per i locali accessori altezza minima ml. 1.40
3. Compensazione volumetrica

Leggi regionali

Art. 4

Isolamento dei vani

Il piano di calpestio dei vani abitabili deve trovarsi ad un livello di almeno 15 cm. superiore alla quota del terreno il quale deve essere sistemato ed impermeabilizzato per una larghezza non minore di 80 cm.

Sotto il solaio dovrà essere realizzata una intercapedine d'aria di altezza non inferiore a cm. 20 adeguatamente areata

Art. 5

Altezze minime nei centri storici

... in caso di restauro, risanamento o ristrutturazione è consentito il mantenimento delle altezze utili preesistenti perché le stesse non risultino inferiori a ml. 2.20

Leggi regionali

Art. 6

Superfici minime abitabili in zone e casi particolari

Centri storici:

stanze per una persona mq. 8.00

stanze per due persone mq. 12.00

soggiorno mq. 12.00

alloggi monostanza per una persona mq. 25.00

alloggi monostanza per due persone mq. 35.00

Le stesse superfici devono essere garantite per gli alloggi impostati nelle zone classificate sismiche

Leggi regionali

Art. 7

Superfici finestrate:

la superficie minima finestrata nelle zone classificate sismiche è fissata in 1/10 della superficie del pavimento

Per gli edifici che ricadono nelle zone A è consentito il mantenimento delle superfici finestrate preesistenti perché le stesse non risultino inferiori ad 1/15 della superficie del pavimento

Leggi regionali

LEGGE REGIONALE 19/2009

Art. 39

Compensazione delle altezze

In caso di ristrutturazione, risanamento e restauro, per il recupero delle soffitte ai fini abitativi l'altezza minima non potrà essere inferiore a ml. 1.30 con un'altezza media non inferiore a ml. 1.90

Per il recupero delle cantine o altri vani interrati o seminterrati ai fini abitativi dovrà essere garantita un'altezza minima di ml. 2.20

Leggi regionali

LEGGE REGIONALE 26 dd. 21 dicembre 2012

Art. 153 (modifica all'articolo 39 della L.R. 19/2009)

*... le parole “e altri locali” sono sostituite dalle seguenti
“magazzini depositi e garage nonché per altri locali ...*

Regolamento Locale di Igiene

Art. 86

Uffici, locali d'affari in genere, botteghe

Obbligo di garantire la presenza di “latrine a sciacquamento, separate per i due sessi e riservate esclusivamente” per loro e di lavandini ad acqua corrente negli uffici, banche, locali d'affari, ecc.

Art. 87

Esercizi pubblici

... Dovranno inoltre ricevere sempre aria e luce diretta dall'esterno, ma non da chiostrine, la superficie illuminante non dovrà essere inferiore ad un ottavo della superficie della stanza ...

Regolamento Edilizio

Art. 84

Isolamento degli edifici

Art. 85

Soleggiamento e ricambio d'aria

Doppio affaccio

Caratteristiche di illuminazione (raggio di 4.00ml.- angolo 90°)

Aggetto oltre il metro

Superficie finestrata, concorrono fino al 50% i lucernari

Art. 86

Altezze

Regolamento Edilizio

Art. 88

Soppalchi

Art. 89

Bussole

Art. 90

Verande

Art. 90 bis

Antibagno

Regolamento Edilizio

Art. 92

A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune che contrastino o risultino incompatibili con le norme in esso contenute

REGOLAMENTO EDILIZIO PRECEDENTE

Art. 108

Dal giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il Regolamento Edilizio approvato ... e successive modificazioni, nonché le altre disposizioni regolamentari in contrasto con il presente Regolamento tra cui quelle del regolamento di Igiene e in particolare quelle contenute negli articoli ...

Linee Guida ASS n.1 - DIP

“Linee guida per le attività del settore commerciale, artigianale, ricettivo turistico alberghiero nell’allestimento dei locali e dotazioni delle attrezzature. Edizione 2011”

Linee Guida ASS - REGIONALI

“Requisiti igienico sanitari dei luoghi di lavoro destinati alle attività di produzione di beni e dei servizi di cui alla direttiva 123/2006 CE”

In fase di approvazione